

Al Comando Regionale Guardia di Finanza Veneto
PEC: ve0220000p@pec.gdf.it

Al Comando Provinciale Guardia di Finanza Venezia
PEC: ve0550000p@pec.gdf.it

Alla Procura regionale presso la Corte dei conti per il Veneto
PEC: veneto.procura@corteconticert.it

Alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto
PEC: veneto.controllo@corteconticert.it

All'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC
PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it

Per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza

Al Ministero dell'Interno
Gabinetto del Ministro
PEC: gabinetto.ministro@pec.interno.it

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
PEC: dait.prot@pec.interno.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Segretario Generale
PEC: usg@mailbox.governo.it

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
PEC: dipps001.0000@pecps.interno.it
PEC: dipps001.0210@pecps.interno.it

Al Ministero dell'Interno
Ispettorato Generale di Amministrazione
PEC: iga@pec.interno.it

Al Compartimento Polizia Stradale per il Veneto
PEC: dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio di Gabinetto del Ministro
PEC: ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione generale competente in materia di sicurezza stradale, infrastrutture stradali e dispositivi di controllo

PEC: dip.infrarete@pec.mit.gov.it

ESPOSTO-DENUNCIA E SEGNALAZIONE PER ACCERTAMENTI

ai sensi dell'art. 333 c.p.p., per i profili penali eventualmente ravvisabili, e per le verifiche contabili, erariali, contrattuali e di trasparenza di rispettiva competenza

OGGETTO: Comune di San Donà di Piave (VE). Proventi delle sanzioni al Codice della strada negli anni 2021-2025, per complessivi € 7.327.699,10; destinazione e utilizzo delle risorse vincolate ai sensi degli artt. 208 e 142 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; spese indicate nelle relazioni ministeriali senza documentazione analitica; sicurezza stradale; servizi di accertamento, noleggio e manutenzione di dispositivi; questione della mancata dimostrazione dell'omologazione degli strumenti utilizzati.

Il sottoscritto Gianantonio Sottile Cervini, in proprio e nella qualità di Presidente pro tempore di Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, iscritta alla Agenzia delle Entrate con numero 35 serie 3, C.F. 93064060259, sede legale in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 43, PEC altvelox@legalmail.it, recapito telefonico 339 8552498 espone quanto quanto segue.

Ai fini del presente procedimento, chiede che ogni comunicazione, avviso e notificazione sia effettuata esclusivamente al domicilio digitale PEC altvelox@legalmail.it.

PREMESSA

Il presente atto è fondato sulle relazioni annuali pubblicate mediante il modello ministeriale previsto dall'art. 142, comma 12-quater, del Codice della strada e sugli ulteriori atti indicati in allegato. Le relazioni hanno natura riepilogativa e dichiarativa: riportano importi e denominazioni sintetiche, ma non recano, per ciascuna spesa, contratti, determinazioni, CIG, CUP, fatture, mandati, prospetti paga, piani di ammortamento, localizzazione degli interventi o certificati di esecuzione. Pertanto, ogni riferimento a spesa "non giustificata" o "non documentata" significa esclusivamente che la sua legittimità, effettività e pertinenza

non sono verificabili sulla base delle relazioni esaminate. Non si afferma che la documentazione non esista negli archivi comunali né che ogni voce sia illecita. Si chiede alle Autorità destinatarie di acquisirla e valutarla senza anticipare responsabilità personali o qualificazioni definitive.

Dall'esame delle relazioni annuali trasmesse dal Comune di San Donà di Piave ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del Codice della strada emerge che, nel periodo 2021-2025, l'Ente ha dichiarato proventi complessivi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada pari a euro 7.327.699,10, dei quali euro 4.485.034,18 riferiti alle violazioni dei limiti di velocità ed euro 2.842.664,92 riferiti alle altre violazioni. Con riguardo a quest'ultima componente, soggetta alla disciplina dell'art. 208 del Codice della strada, la quota minima del 50 per cento da destinare alle finalità vincolate ammontava complessivamente a euro 1.421.332,46, così ripartita:

- euro 190.677,67 per il 2021
- euro 284.324,34 per il 2022
- euro 299.421,77 per il 2023
- euro 313.242,67 per il 2024
- euro 333.666,02 per il 2025

Nelle medesime relazioni il Comune ha tuttavia dichiarato destinazioni complessive ai sensi dell'art. 208 pari a euro 2.872.059,67, superiori alla soglia minima del 50 per cento e, negli esercizi 2022 e 2023, persino superiori all'intero ammontare dei relativi proventi. Tale dato rappresenta una destinazione contabile dichiarata nel modello ministeriale, ma non consente, in assenza delle deliberazioni di Giunta, dei capitoli di bilancio, degli impegni, dei mandati di pagamento e del prospetto dell'avanzo vincolato, di confermare l'effettiva iscrizione, conservazione e utilizzazione delle somme nei singoli esercizi.

La questione relativa all'impiego, da parte del Comune di San Donà di Piave, di apparecchiature per l'accertamento delle violazioni dell'art. 142 del Codice della strada non è stata rappresentata all'Amministrazione in modo occasionale o generico. Essa è stata oggetto di una sequenza di denunce, esposti e richieste istruttorie presentati da Altvelox il 21 ottobre 2024, il 17 dicembre 2024, il 26 aprile 2025, il 10 giugno 2025, il 18 settembre 2025 e il 22 dicembre 2025, tutti diretti a ottenere la verifica dei titoli tecnici e amministrativi posti a fondamento dell'attività sanzionatoria.

Già con la denuncia-querela del 21 ottobre 2024 venivano individuati puntualmente i due rilevatori fissi installati sulla SS 14 Variante B, al km 1+300 in direzione Jesolo, e sulla SR 43, al km 11+480 nella medesima direzione. Gli apparati venivano identificati nel modello

VRS-EVO-T12-5-RS4, matricole n. 709 e n. 710. Per tali strumenti risultava richiamata la determina dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 271 dell'11 luglio 2023, avente natura di approvazione, mentre non risultava prodotto un distinto decreto ministeriale di omologazione conforme agli artt. 45, comma 6, e 142, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nella stessa denuncia veniva inoltre chiesta la verifica del decreto prefettizio invocato nei verbali ai fini della contestazione differita e della sua effettiva riferibilità ai tratti stradali interessati.

La contestazione veniva reiterata il 17 dicembre 2024, rappresentando che l'Amministrazione non aveva fornito alcun documento idoneo ad attestare la debita omologazione degli apparati e non aveva dimostrato la corrispondenza tra le apparecchiature concretamente impiegate e il prototipo depositato presso il Ministero. Veniva pertanto richiesta l'acquisizione e la verifica materiale degli strumenti, proprio al fine di accertarne la conformità e l'esistenza del necessario titolo legittimante.

La piena conoscenza delle contestazioni da parte degli organi comunali non deriva soltanto dalla trasmissione formale delle denunce. Il 5 novembre 2024 il Sindaco presentava una denuncia-querela nei confronti del Presidente di Altvelox proprio in relazione alle precedenti iniziative dell'Associazione e alle comunicazioni pubbliche riguardanti l'utilizzo degli autovelox. La successiva annotazione di polizia giudiziaria prot. n. 298/2024 del 19 dicembre 2024 richiamava espressamente le denunce e la pubblicazione del 21 ottobre 2024. La conoscenza della contestazione sulla mancanza di omologazione risulta, pertanto, documentata anche dalla concreta reazione istituzionale agli atti presentati dall'Associazione.

Con la denuncia del 26 aprile 2025 venivano nuovamente indicati il modello, le matricole e il solo provvedimento ministeriale di approvazione n. 271 dell'11 luglio 2023. Nell'atto si ribadiva che il Comune continuava a utilizzare le apparecchiature e a emettere verbali senza avere esibito un autonomo decreto di omologazione. La reiterazione della segnalazione, corredata dagli elementi identificativi degli impianti, esclude che la questione potesse essere considerata indeterminata o non comprensibile dagli uffici competenti.

Un elemento ulteriore e particolarmente significativo emerge dalla nota prot. n. 0020102/2025 del 18 aprile 2025, indirizzata alla Giunta comunale e sottoscritta dal Comandante della Polizia Locale e dal Segretario generale. In tale documento veniva formalmente rappresentata una «situazione di oggettiva incertezza» circa la validità delle sanzioni elevate mediante dispositivi privi di omologazione. La nota richiamava le ordinanze della Corte di cassazione n. 10505/2024, n. 20492/2024 e n. 20913/2024, prospettava il prevedibile incremento dei ricorsi, degli annullamenti e delle spese legali e

suggeriva, in via prudenziale, la disattivazione anche temporanea dei rilevatori. La consapevolezza del rischio giuridico e finanziario risulta, quindi, fissata in un atto interno protocollato, proveniente dai vertici tecnici e amministrativi dell'ente.

Nonostante tale informativa, con deliberazione n. 92 del 29 aprile 2025 la Giunta comunale decideva di non accogliere la proposta prudenziale e di mantenere «attivi e funzionanti» i rilevatori collocati sulla SS 14 Variante B e sulla SR 43. La prosecuzione dell'attività non appare, pertanto, riconducibile a un mero automatismo degli uffici, ma a una scelta espressamente adottata dopo che erano stati rappresentati la possibile invalidità dei verbali, l'aumento del contenzioso e le conseguenti ricadute economiche.

La medesima linea gestionale emerge dalla deliberazione di Giunta n. 59 del 25 marzo 2025, con la quale il Comune aveva disposto di proporre appello contro una sentenza del Giudice di pace di San Donà di Piave che aveva annullato due verbali, conferendo l'incarico all'Ufficio unico di Avvocatura metropolitana e prevedendo il relativo impegno di spesa. Il rilievo non risiede nell'entità della singola somma stanziata, ma nella scelta di mantenere operativi gli apparati e, parallelamente, destinare risorse pubbliche alla difesa giudiziaria degli accertamenti contestati, anziché sospendere cautelativamente il servizio e verificare in via definitiva l'esistenza dell'omologazione.

La successiva denuncia del settembre 2025 documentava la prosecuzione dell'attività anche dopo la nota interna del 18 aprile e la deliberazione del 29 aprile 2025. Veniva indicato il verbale n. V/679583P/2025, prot. n. 7230554/0, del 28 luglio 2025, emesso per una violazione rilevata mediante il dispositivo VRS-EVO-T12-5-RS4, matricola n. 709. Anche in tale verbale risultava attestata la sola approvazione dell'apparecchiatura con il decreto n. 271 dell'11 luglio 2023, senza indicazione di un autonomo provvedimento di omologazione. L'atto costituisce un riscontro concreto della continuità dell'attività sanzionatoria successivamente alla piena emersione della criticità giuridica.

La rilevanza economica della condotta risultava già dalle rendicontazioni richiamate nelle denunce. I proventi dichiarati dal Comune per violazioni dei limiti di velocità accertate mediante autovelox ammontano a euro 230.820,58 per il 2021, euro 1.480.055,06 per il 2022, euro 916.090,45 per il 2023 ed euro 1.059.859,51 per il 2024. Il totale aritmetico del quadriennio è pari a euro 3.686.825,60. Tali valori devono essere qualificati come somme dichiarate o rendicontate dall'ente, non potendosi confermare, sulla base dei soli atti disponibili, quanta parte sia stata effettivamente riscossa, rimasta a residuo, annullata, rimborsata o destinata secondo i vincoli previsti dagli artt. 142, commi 12-bis e seguenti, e 208 del Codice della strada.

La sequenza documentale consente dunque di rilevare che la possibile carenza di omologazione era stata formalmente rappresentata sin dall'ottobre 2024; che la questione era conosciuta dagli organi politici e amministrativi; che nell'aprile 2025 gli stessi vertici interni avevano segnalato il rischio di invalidità delle sanzioni e di aggravamento del contenzioso; che la Giunta aveva consapevolmente scelto di mantenere in funzione i rilevatori; e che, successivamente, erano stati ancora emessi verbali mediante i medesimi dispositivi, continuando a richiamare il solo titolo di approvazione.

Tali circostanze rendono necessario accertare quali verifiche siano state compiute sull'esistenza dell'omologazione, chi abbia disposto e mantenuto in esercizio gli apparati, quanti verbali siano stati emessi dopo ciascuna denuncia e dopo la nota del 18 aprile 2025, quali somme siano state effettivamente riscosse, quanti accertamenti siano stati annullati e quali costi siano derivati al bilancio comunale dalla prosecuzione dell'attività e dalla gestione del relativo contenzioso.

1. Legittimazione e interesse di Altvelox

Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada è un'associazione senza fini di lucro che opera su scala nazionale per la tutela dei consumatori e degli utenti della strada, compresi pedoni e ciclisti. Le finalità statutarie comprendono l'informazione, l'assistenza, la rappresentanza degli interessi collettivi, il controllo documentale sulla legalità dell'azione amministrativa, la verifica dei sistemi elettronici di accertamento, l'analisi dei proventi sanzionatori e del loro impiego, nonché la promozione di segnalazioni alle Autorità competenti.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decisione 28 aprile 2026, n. 3.140, esaminando lo statuto associativo, ha riconosciuto che l'interesse perseguito da Altvelox è la tutela degli utenti della strada. La vicenda qui segnalata incide direttamente su tale interesse collettivo, poiché riguarda l'origine di entrate derivanti da procedimenti sanzionatori automatizzati, la conformità degli strumenti utilizzati e l'impiego di risorse legalmente vincolate alla sicurezza, alla manutenzione e al controllo della circolazione.

L'Associazione non agisce per un controllo generalizzato dell'amministrazione, ma sulla base di dati ufficiali, riferiti a un quinquennio e a importi rilevanti, dai quali emergono scostamenti e classificazioni che richiedono una verifica contabile e documentale qualificata.

2. Questione preliminare relativa all'omologazione dei dispositivi

A distanza di circa trentaquattro anni dall'entrata in vigore del nuovo Codice della strada, lo Stato è intervenuto con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 159 dell'11 luglio 2026 ed entrato in vigore il 12 luglio 2026, introducendo finalmente una disciplina organica delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi destinati all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Il provvedimento, tuttavia, non si limita a regolare il futuro. Attraverso l'art. 6, comma 1, tenta di attribuire d'ufficio gli effetti dell'omologazione a una parte dei prototipi che, sino a quel momento, erano stati oggetto di meri decreti di approvazione.

La disposizione stabilisce che i dispositivi conformi ai prototipi approvati mediante i decreti inseriti nell'Allegato B «si intendono omologati per tutti i fini di cui al presente decreto». Non si tratta di una semplice norma ricognitiva. È una qualificazione giuridica nuova, mediante la quale il Ministero pretende di attribuire agli atti di approvazione effetti che quegli atti non possedevano al momento della loro emanazione. L'approvazione viene così trasformata, per presunzione generale, in omologazione, senza l'adozione di uno specifico decreto riferito a ciascun prototipo e senza la conclusione del procedimento ordinariamente richiesto dall'art. 192 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Il primo limite è rappresentato dalla gerarchia delle fonti. L'art. 142, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 riconosce valore di fonte di prova alle risultanze delle apparecchiature «debitamente omologate». L'art. 45, comma 6, rinvia al regolamento per l'individuazione delle apparecchiature soggette ad approvazione o omologazione e subordina entrambi i provvedimenti al previo accertamento delle caratteristiche geometriche, funzionali e di idoneità. L'art. 192 del d.P.R. n. 495 del 1992 mantiene però distinti i due procedimenti: il comma 2 disciplina l'omologazione, che richiede l'accertamento, anche mediante prove, della rispondenza del prototipo alle prescrizioni regolamentari; il comma 3 riserva l'approvazione agli elementi per i quali il regolamento non stabilisce caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni.

La Corte di cassazione, Sezione II civile, con ordinanza 18 aprile 2024, n. 10505, ha tratto da queste disposizioni una conclusione netta: l'accertamento eseguito mediante un apparecchio approvato ma non debitamente omologato è illegittimo, poiché approvazione e omologazione sono procedimenti diversi per caratteristiche, natura e finalità. Non si tratta, dunque, di due denominazioni intercambiabili poste nella disponibilità dell'Amministrazione. La distinzione deriva direttamente dalla disciplina legislativa e

regolamentare e non può essere cancellata mediante una formula inserita in un decreto ministeriale.

Il collegamento con il caso concreto è diretto. Nell'Allegato B del decreto è espressamente inserito il prototipo «VRS EVO 2», approvato con decreto dirigenziale n. 271 dell'11 luglio 2023, vale a dire il titolo ministeriale richiamato per gli apparati modello VRS-EVO-T12-5-RS4, matricole n. 709 e n. 710, utilizzati dal Comune di San Donà di Piave.

L'art. 6, comma 1, incide quindi direttamente sulla qualificazione giuridica del prototipo impiegato dall'Amministrazione, attribuendogli, dalla data di entrata in vigore del decreto, gli effetti dell'omologazione previsti dalla nuova disciplina. Il decreto dell'8 giugno 2026, del resto, conferma esso stesso che l'omologazione non costituisce una mera etichetta amministrativa. L'art. 1, comma 2, stabilisce che essa serve ad accertare l'idoneità del prototipo come misuratore di velocità e la rispondenza ai requisiti tecnici dell'Allegato A. L'art. 2 prevede che, soltanto all'esito positivo di tali verifiche, il Ministero rilasci uno specifico decreto di homologazione. L'art. 3 ribadisce che i dispositivi impiegati nell'accertamento delle violazioni sono soggetti all'omologazione del prototipo ai sensi dell'art. 192, comma 2, del regolamento. È quindi lo stesso decreto a riconoscere che l'omologazione presuppone un procedimento, verifiche positive e un provvedimento conclusivo. Non può, poche disposizioni dopo, ridurla a una presunzione generale attribuita a precedenti atti aventi natura diversa.

Particolarmente rilevante è anche la base legislativa richiamata nelle premesse del decreto. L'art. 5, comma 3-bis, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, non ha conferito al Ministero alcun potere di sanatoria o di conversione generalizzata dei precedenti decreti di approvazione. La norma ha imposto agli organi di polizia stradale di comunicare i dati delle apparecchiature utilizzate e ha demandato al Ministero la sola definizione del modello informatico e delle modalità di trasmissione. Soprattutto, il legislatore ha espressamente fatto salvi i requisiti di approvazione e di homologazione «previsti a legislazione vigente». La disposizione legislativa, anziché autorizzare l'equiparazione, conferma che i due requisiti restano quelli già stabiliti dall'ordinamento.

L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 stabilisce che i regolamenti ministeriali possono essere adottati soltanto quando la legge attribuisca espressamente il relativo potere e che non possono dettare disposizioni contrarie neppure ai regolamenti emanati dal Governo. Ne consegue che il Ministero poteva disciplinare le procedure tecniche di homologazione, ma non riscrivere il requisito probatorio fissato dall'art. 142, comma 6, del Codice della strada, né neutralizzare la distinzione contenuta nell'art. 192 del

regolamento governativo. Una fonte secondaria può dare esecuzione alla legge; non può correggerla, sostituirla o eluderla quando le sue conseguenze divengono economicamente scomode per le amministrazioni.

Il Consiglio di Stato ha più volte affermato che una disposizione generale posta da una fonte subordinata, quando innova o deroga a una previsione legislativa, non è idonea a prevalere e deve essere non applicata in forza dei principi sulla gerarchia delle fonti. Il principio è richiamato, tra le altre, da Consiglio di Stato, Sezione VI, 23 maggio 2012, n. 3039, con rinvio alle precedenti decisioni della Sezione IV, 8 luglio 2003, n. 4051; Sezione VI, 25 giugno 2007, n. 3561; 3 ottobre 2007, n. 5098; 29 maggio 2008, n. 2536; Sezione V, 4 marzo 2008, n. 889; Sezione VI, 2 marzo 2009, n. 1169.

Vi è poi un limite temporale insuperabile. L'art. 6 non contiene alcun riferimento agli accertamenti già eseguiti, ai verbali già notificati, alle ordinanze ingiunzione già adottate, ai giudizi pendenti o alle somme precedentemente riscosse. La locuzione «per tutti i fini di cui al presente decreto» delimita gli effetti della disposizione al nuovo regime e non autorizza a ritenere i prototipi omologati sin dalla data della precedente approvazione. L'art. 7 stabilisce, inoltre, che il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, confermando che i suoi effetti decorrono dal 12 luglio 2026 e non da una data anteriore.

L'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale stabilisce che la legge dispone per l'avvenire e non ha effetto retroattivo. Sebbene il legislatore possa, entro i limiti costituzionali, emanare disposizioni retroattive espresse, tale facoltà non appartiene autonomamente a un Ministro. In assenza di una specifica autorizzazione legislativa, un decreto ministeriale non può modificare ex post la qualificazione di atti già emanati, integrare un requisito mancante al momento dell'accertamento o attribuire efficacia probatoria retroattiva a misurazioni già eseguite.

L'applicazione dell'art. 6 ai fatti anteriori produrrebbe una vera integrazione postuma del presupposto legale della sanzione. Un apparecchio che, alla data della rilevazione, era assistito soltanto da un decreto di approvazione verrebbe considerato successivamente omologato, non perché il procedimento fosse stato allora svolto, ma perché una fonte sopravvenuta gli attribuisce oggi un effetto che prima non possedeva. Una simile operazione contrasta con il principio secondo cui la legittimità dell'azione amministrativa deve essere verificata in base alla normativa e ai titoli esistenti nel momento in cui il potere è stato esercitato.

Non è privo di rilievo che il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 08/2026, richiamato nelle premesse del decreto, riguardasse i requisiti tecnici generali e il relativo

regime applicativo, ma escludesse espressamente le valutazioni sul contenuto dell'Allegato B. Quel parere non può quindi essere utilizzato come certificazione tecnica o giuridica della correttezza dell'inserimento dei singoli decreti di approvazione nell'elenco destinato a produrre l'effetto equiparativo.

Neppure la registrazione del decreto presso la Corte dei conti, avvenuta il 6 luglio 2026, modifica tale conclusione. La registrazione costituisce un controllo preventivo sull'atto, ma non ne innalza il rango, non lo trasforma in legge e non impedisce al giudice di verificarne la compatibilità con le fonti sovraordinate. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale rende il decreto conoscibile ed efficace dalla data stabilita; non gli attribuisce la capacità di derogare retroattivamente al Codice della strada.

La medesima conclusione vale per gli introiti conseguiti dalle amministrazioni attraverso gli accertamenti anteriori al 12 luglio 2026. L'iscrizione delle somme nei bilanci, la loro riscossione o la successiva destinazione alle finalità previste dagli artt. 142 e 208 del Codice della strada non possono sostituire il titolo legale mancante. La necessità di salvaguardare entrate comunali, impegni di spesa o equilibri finanziari non costituisce una fonte del diritto e non può trasformare in legittimo un accertamento che deve essere valutato secondo i requisiti vigenti alla data in cui fu compiuto.

Ciò non significa che tutte le somme già pagate siano automaticamente ripetibili o che ogni procedimento ormai definitivo possa essere riaperto. La definitività dei verbali, le decadenze, le prescrizioni e l'eventuale formazione del giudicato devono essere valutate caso per caso. Significa, però, che il decreto non sana retroattivamente il presupposto degli accertamenti e non può essere invocato per respingere le opposizioni ancora pendenti, convalidare i verbali non definitivi o legittimare ex post entrate fondate su rilevazioni effettuate quando l'apparecchiatura risultava soltanto approvata.

Per tutti gli accertamenti anteriori al 12 luglio 2026, l'Amministrazione resta quindi tenuta a dimostrare l'esistenza, alla data della violazione, di uno specifico titolo di omologazione, riferibile al modello, alla versione e alla configurazione concretamente utilizzata. La successiva inclusione del decreto di approvazione nell'Allegato B non prova che il procedimento di omologazione fosse stato già svolto, né può retrodatare gli effetti della nuova qualificazione.

In sede di opposizione, il giudice ordinario conserva il potere di non applicare l'art. 6, comma 1, ove lo ritenga incompatibile con gli artt. 45 e 142 del Codice della strada, con l'art. 192 del d.P.R. n. 495 del 1992 e con il principio di irretroattività, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E.

Dopo aver lasciato incompleto per oltre tre decenni il quadro tecnico necessario all'omologazione, lo Stato non può cancellare le conseguenze della propria inerzia con una formula ministeriale e trasferirne il costo sui cittadini. Non può pretendere che un'approvazione diventi retroattivamente omologazione, che una prova priva del requisito richiesto dalla legge acquisti validità anni dopo e che milioni di euro di entrate siano messi al riparo mediante una fonte subordinata. La sicurezza stradale esige strumenti affidabili e controlli rigorosi; non autorizza scorciatoie normative costruite per preservare, a posteriori, sanzioni e incassi già contestati.

In definitiva, dopo trentaquattro anni di inerzia regolamentare, oggi esiste finalmente un decreto ministeriale che disciplina l'omologazione dei dispositivi di rilevazione della velocità. Lo stesso decreto, tuttavia, mediante l'art. 6, comma 1, tenta di attribuire d'ufficio valore di omologazione a prototipi che per anni erano stati soltanto approvati, cercando così di consolidare retroattivamente milioni di accertamenti e di entrate già prodotti dalle amministrazioni locali.

L'operazione non può però trasformare il passato. Per tutte le rilevazioni eseguite prima del 12 luglio 2026 resta applicabile la disciplina vigente al momento dell'accertamento, che richiedeva apparecchiature debitamente omologate ai sensi degli artt. 45, comma 6, e 142, comma 6, del Codice della strada e dell'art. 192 del d.P.R. n. 495 del 1992. Se, a quella data, il dispositivo disponeva della sola approvazione, il presupposto legale della prova non esisteva e non può essere creato successivamente da una fonte di rango secondario.

Il decreto interviene dunque oggi per omologare ciò che prima non risultava omologato e tenta, nei fatti, di mettere al riparo trentaquattro anni di sanzioni e di incassi fondati su strumenti privi del titolo richiesto dalla legge. Tali entrate, ove derivate da accertamenti eseguiti con dispositivi soltanto approvati, non possono essere considerate legittimate ex post dalla nuova disciplina. La loro validità deve essere verificata alla luce dei titoli esistenti al momento della rilevazione, restando esclusa ogni sanatoria retroattiva e ferma la possibilità per il giudice di disapplicare l'art. 6, comma 1, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E.

3. Documenti esaminati e limiti della fonte

Sono state esaminate le cinque relazioni del Comune di San Donà di Piave relative agli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, redatte mediante il "Modello di relazione" previsto dall'art. 142, comma 12-quater, del Codice della strada. Ciascun documento dichiara che i dati

derivano dal rendiconto approvato, con l'eccezione della diversa indicazione presente nel modello 2021 quanto al verbale di chiusura.

Il d.m. 30 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2020, disciplina la trasmissione e la destinazione dei proventi. L'art. 142, comma 12-quater, richiede di indicare l'ammontare dei proventi e gli interventi realizzati a valere sulle risorse, specificando gli oneri sostenuti per ciascun intervento. La mera denominazione sintetica della spesa non sostituisce il titolo giuridico, il documento contabile e la prova della concreta esecuzione.

4. Quadro complessivo delle entrate e degli utilizzi dichiarati

Anno	Altre sanzioni A	Velocità quota Comune B	Quota ad altri enti C	Totale velocità	Totale CdS	Utilizzo art. 208	Utilizzo art. 142
2021	€ 381.355,33	€ 164.442,62	€ 66.377,96	€ 230.820,58	€ 612.175,91	€ 234.605,97	€ 0,00
2022	€ 568.648,67	€ 1.127.224,65	€ 352.830,41	€ 1.480.055,06	€ 2.048.703,73	€ 691.683,97	€ 0,00
2023	€ 598.843,54	€ 704.477,05	€ 211.613,40	€ 916.090,45	€ 1.514.933,99	€ 746.012,22	€ 0,00
2024	€ 626.485,34	€ 704.868,33	€ 354.991,18	€ 1.059.859,51	€ 1.686.344,85	€ 626.485,35	€ 704.868,33
2025	€ 667.332,04	€ 495.054,68	€ 303.153,90	€ 798.208,58	€ 1.465.540,62	€ 573.272,16	€ 495.054,68

4.1. Nel quinquennio risultano proventi complessivi da sanzioni al Codice della strada pari a € 7.327.699,10.

4.2. I proventi complessivi derivanti dalle violazioni dei limiti di velocità ammontano a € 4.485.034,18, pari a circa il 61,21% del totale. Di questi, € 3.196.067,33 costituiscono la quota indicata come spettante al Comune e € 1.288.966,85 la quota indicata come versata agli enti proprietari delle strade.

4.3. Le destinazioni o utilizzazioni dichiarate ai sensi dell'art. 208 ammontano complessivamente a € 2.872.059,67; quelle dichiarate ai sensi dell'art. 142, comma 12-ter, a € 1.199.923,01.

4.4. Il 2022 registra il valore massimo: € 2.048.703,73 di proventi complessivi, dei quali € 1.480.055,06 riferiti alla velocità. Rispetto al 2021 il totale aumenta di circa il 234,66%, mentre i proventi da velocità aumentano di circa il 541,21%. Una variazione di tale

ampiezza richiede il confronto con date di attivazione, postazioni, giorni di esercizio, numero di verbali, limiti vigenti, apparecchi e contratti.

5. Scostamenti e criticità oggettive emergenti dalle relazioni

Per gli anni 2021, 2022 e 2023 il Comune dichiara una quota di proventi da velocità di propria spettanza, voce B, pari complessivamente a € 1.996.144,32, ma nei Quadri 3 e 5 indica una destinazione e un utilizzo ai sensi dell'art. 142, comma 12-ter, pari a zero. Le relazioni non chiariscono se tali somme siano confluite nell'avanzo vincolato, siano state utilizzate in esercizi successivi, siano state imputate tra le voci dell'art. 208, siano state oggetto di deroghe normative o derivino da errori di compilazione.

Nel 2022 l'utilizzo dichiarato ai sensi dell'art. 208, pari a € 691.683,97, supera i proventi della voce A, pari a € 568.648,67, di € 123.035,30. Nel 2023 il superamento è di € 147.168,68. Il dato può essere spiegato da avanzo vincolato, residui o cofinanziamenti, ma le relazioni non contengono il raccordo contabile necessario.

Nel 2023 la “manutenzione segnaletica stradale” è indicata come realizzata al 60,16% e la “manutenzione e gestione stradale” al 79,69%, mentre viene esposto l'intero costo tra gli utilizzi. Occorre stabilire se la percentuale riguardi l'avanzamento fisico, finanziario o amministrativo e quale parte sia stata effettivamente pagata nell'esercizio.

Le descrizioni “servizi sui parcheggi”, “servizi di accertamento”, “rilevazione incidenti, notificazioni e custodia”, “manutenzione e gestione stradale”, “spese previdenziali” e “quota capitale mutui” non permettono di identificare, da sole, beneficiari, prestazioni, atti, luoghi e risultati. La coincidenza dell'importo di € 40.147,19 per i servizi sui parcheggi nel 2024 e nel 2025 impone di verificare se si tratti di canone pluriennale, rinnovo, proroga, doppia imputazione o mera ripetizione descrittiva.

Le somme indicate nella voce C sono attribuite nel 2021 alla Città metropolitana di Venezia; nel 2022 e 2023 in prevalenza a Veneto Strade; nel 2024 e 2025 in prevalenza alla Regione Veneto. Il mutamento del beneficiario può essere corretto, ma richiede il riscontro con titolarità delle strade, convenzioni, prospetti di riparto, reversali e quietanze.

6. Esame analitico delle spese dichiarate e documentazione mancante

Le tabelle seguenti riportano tutte le voci di utilizzo presenti nelle cinque relazioni. La colonna “Verifiche necessarie” non formula un giudizio definitivo sulla spesa, ma individua gli atti indispensabili per accertarne effettività, correttezza contabile, pertinenza al vincolo di legge e regolarità contrattuale.

6.1. Anno 2021

Entrate dichiarate: voce A € 381.355,33; quota velocità spettante al Comune, voce B € 164.442,62; quota destinata ad altri enti, voce C € 66.377,96; totale velocità € 230.820,58; totale complessivo € 612.175,91. Utilizzi dichiarati: art. 208 € 234.605,97; art. 142 € 0,00.

Categoria	Intervento dichiarato	Importo	Documentazione e verifiche necessarie
208-4-a	Spese per circolazione e segnaletica (beni e servizi)	€ 20.000,00	La relazione non indica determina, CIG, affidatario, fatture, quantità acquistate, strade interessate e attestazione di regolare esecuzione.
208-4-a	Manutenzione segnaletica stradale	€ 38.651,49	Mancano localizzazione, tipologia dei segnali o della segnaletica orizzontale, contratto, fatture, misurazioni, verbali di esecuzione e collaudo.
208-4-b	Manutenzione mezzi e impianti della Polizia locale	€ 9.500,00	Voce cumulativa priva di identificazione dei mezzi o impianti, inventario, interventi eseguiti, affidatari, CIG, fatture e verifica della pertinenza ai controlli stradali.
208-4-b	Spese per rilevazione incidenti, notificazioni e custodia	€ 49.151,49	Voce eterogenea: non separa rilevazioni, notificazioni e custodia; non indica numero di pratiche, costi unitari, beneficiari, affidamenti, fatture o recuperi a carico dei responsabili.
208-4-c	Manutenzione e gestioni stradali	€ 104.540,79	La formula è generica. Non risultano strade, lavorazioni, progetto, CUP, CIG, stati di avanzamento, fatture, certificato di regolare esecuzione né indicatori di sicurezza.
208-4-c	Manutenzioni attrezzature stradali	€ 3.000,00	Non sono individuate le attrezzature, il titolo di acquisto o manutenzione, l'ubicazione, l'affidatario, i documenti fiscali e il collegamento con la sicurezza stradale.
208-4-c	Previdenza integrativa del personale della Polizia locale	€ 9.762,20	Mancano deliberazione, regolamento, platea dei beneficiari, criterio di calcolo, mandati e dimostrazione della riconducibilità alle categorie di personale previste dall'art. 208 CdS.

6.2. Anno 2022

Entrate dichiarate: voce A € 568.648,67; quota velocità spettante al Comune, voce B € 1.127.224,65; quota destinata ad altri enti, voce C € 352.830,41; totale velocità € 1.480.055,06; totale complessivo € 2.048.703,73. Utilizzi dichiarati: art. 208 € 691.683,97; art. 142 € 0,00.

Categoria	Intervento dichiarato	Importo	Documentazione e verifiche necessarie
208-4-a	Spese per circolazione e segnaletica (beni e servizi)	€ 44.246,18	La relazione non identifica beni, fornitori, CIG, fatture, quantità, ubicazioni e concreta utilità per la circolazione e la sicurezza.
208-4-a	Manutenzione segnaletica stradale	€ 129.407,96	Mancano progetto o elenco strade, quantità e prezzi, affidamento, fatture, verbali di posa, controlli e certificato di regolare esecuzione.
208-4-b	Manutenzione mezzi e impianti della Polizia locale	€ 34.816,60	Non sono identificati veicoli, impianti e interventi, né risultano inventario, affidatari, CIG, fatture e rapporto con l'attività di controllo della circolazione.
208-4-b	Spese per rilevazioni incidenti, notificazioni e custodia	€ 140.448,44	Voce cumulativa di rilevante importo, senza ripartizione per servizio, numero di atti, costi unitari, fornitori, contratti, fatture e recuperi eventualmente dovuti.
208-4-c	Manutenzioni e gestione stradali	€ 293.351,91	La relazione non localizza gli interventi né indica progetto, CUP, CIG, quadro economico, stati di avanzamento, liquidazioni, collaudo e risultati sulla sicurezza.
208-4-c	Manutenzione attrezzature stradali	€ 12.692,88	Mancano inventario delle attrezzature, ubicazione, descrizione delle prestazioni, affidamento, fatture e verifica di regolare esecuzione.
208-4-c	Previdenza integrativa del personale	€ 36.720,00	Non sono indicati beneficiari, criteri di riparto, delibere, progetto, mandati e presupposti per l'imputazione ai proventi vincolati.

6.3. Anno 2023

Entrate dichiarate: voce A € 598.843,54; quota velocità spettante al Comune, voce B € 704.477,05; quota destinata ad altri enti, voce C € 211.613,40; totale velocità € 916.090,45; totale complessivo € 1.514.933,99. Utilizzi dichiarati: art. 208 € 746.012,22; art. 142 € 0,00.

Categoria	Intervento dichiarato	Importo	Documentazione e verifiche necessarie
208-4-a	Spese per circolazione e segnaletica (beni e servizi)	€ 77.807,95	Mancano beni e servizi analitici, fornitori, CIG, fatture, quantità, strade e attestazione di esecuzione.
208-4-a	Manutenzione segnaletica stradale	€ 112.439,72	La relazione indica una realizzazione del 60,16%, ma imputa l'intero costo. Occorrono impegni, pagamenti, residui, SAL, localizzazione, contratto e certificato di esecuzione.
208-4-b	Manutenzione mezzi e impianti della Polizia locale	€ 44.435,97	Non sono individuati mezzi e impianti, né interventi, affidatari, CIG, fatture, inventario e pertinenza ai controlli stradali.
208-4-b	Spese per rilevazione incidenti, notificazioni e custodia	€ 144.190,06	La voce non separa i tre servizi e non indica volumi, costi unitari, affidatari, contratti, fatture e somme eventualmente recuperate.
208-4-c	Manutenzione e gestione stradale	€ 316.700,12	La relazione indica una realizzazione del 79,69%, ma espone il costo integrale. Mancano progetto, strade, CUP, CIG, SAL, pagamenti, residui, collaudo e indicatori di risultato.
208-4-c	Manutenzione attrezzature stradali	€ 5.758,40	Non risultano identificazione, ubicazione, prestazioni, affidamento, documenti fiscali e verifica di regolare esecuzione.
208-4-c	Previdenza integrativa del personale e progetto finalizzato	€ 44.680,00	La descrizione cumula previdenza e progetto senza ripartire gli importi. Mancano progetto, obiettivi, personale, ore, criteri, delibere, prospetti paga e mandati.

6.4. Anno 2024

Entrate dichiarate: voce A € 626.485,34; quota velocità spettante al Comune, voce B € 704.868,33; quota destinata ad altri enti, voce C € 354.991,18; totale velocità € 1.059.859,51; totale complessivo € 1.686.344,85. Utilizzi dichiarati: art. 208 € 626.485,35; art. 142 € 704.868,33.

Categoria	Intervento dichiarato	Importo	Documentazione e verifiche necessarie
208-4-a	Sostituzione segnaletica stradale verticale	€ 81.588,59	Mancano elenco strade, quantità e tipologie, prezzi, affidamento, CIG, fatture, verbali di posa e regolare esecuzione.
208-4-a	Manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale delle strade comunali	€ 75.032,75	Non risultano tratti, superfici, lavorazioni, prezzi unitari, contratto, fatture, controlli e certificazione di esecuzione.
208-4-b	Manutenzione straordinaria dei veicoli per l'accertamento delle violazioni	€ 40.175,26	Mancano targhe o numeri inventariali, interventi, officine, CIG, fatture, autorizzazioni e dimostrazione dell'uso esclusivo o prevalente per i controlli.
208-4-b	Spese di recupero di mezzi connesse a violazioni della circolazione	€ 598,48	Mancano pratica, operatore, tariffa, fattura, motivo dell'onere a carico dell'ente ed eventuale recupero nei confronti dell'obbligato.
208-4-b	Servizi di accertamento delle violazioni	€ 10.931,47	Non sono indicati affidatario, oggetto, CIG, durata, volumi, costi unitari, fatture e modalità di remunerazione. Va verificata l'assenza di compensi collegati al numero o all'importo delle sanzioni.
208-4-b	Potenziamento dei controlli mediante implementazione di impianti di illuminazione pubblica	€ 64.768,94	L'illuminazione può concorrere alla sicurezza, ma la relazione non dimostra il collegamento funzionale con specifici sistemi o servizi di controllo. Mancano progetto, siti, CUP, CIG, fatture e collaudo.
208-4-b	Potenziamento dei controlli mediante implementazione di servizi sui parcheggi	€ 40.147,19	La voce non identifica servizio, gestore, parcheggi, contratto, CIG, prestazioni e risultati, né chiarisce il collegamento con l'accertamento delle violazioni.
208-4-c	Quota capitale di mutui per manutenzione straordinaria delle strade comunali	€ 313.242,67	Mancano contratti di mutuo, piani di ammortamento, opere finanziate, CUP, anni di realizzazione, quote già coperte da altre risorse e prova del vincolo tra rata e interventi ammessi.
142-12-ter-1	Manutenzione straordinaria delle strade comunali	€ 194.007,98	Non risultano strade, progetto, CUP, CIG, quadro economico, SAL, fatture, collaudo, fonte di finanziamento e risultati sulla sicurezza.
142-12-ter-1	Potenziamento dei controlli mediante implementazione di servizi sui parcheggi	€ 209.852,81	La spesa è collocata tra manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture, ma la descrizione riguarda servizi sui parcheggi. Occorrono progetto, contratto, CIG e motivazione del nesso con la sicurezza infrastrutturale.
142-12-ter-2	Manutenzione ordinaria delle attrezzature di accertamento	€ 14.640,00	Mancano modello, matricola, ubicazione, decreto di omologazione, certificati di taratura, verifiche di funzionalità, fornitore, CIG, fatture e periodi di effettivo utilizzo.
142-12-ter-2	Noleggio di attrezzature di accertamento	€ 80.520,00	Mancano contratto, affidatario, CIG, modello e matricole, titolo di omologazione, tarature, canoni, durata, giornate di uso e verifica dell'assenza di pagamenti per apparati non utilizzabili.
142-12-ter-2	Servizi di accertamento delle violazioni	€ 134.175,41	Voce molto rilevante e generica: mancano capitolato, affidatario, CIG, attività, volumi, costi unitari, fatture e modalità di compenso, da verificare anche rispetto all'autonomia dell'organo accertatore.
142-12-ter-2	Spese previdenziali del personale della Polizia locale	€ 49.956,73	Mancano personale interessato, ore o servizi aggiuntivi, progetto, criteri di imputazione, prospetti paga, oneri riflessi, mandati e distinzione dalla spesa ordinaria.
142-12-ter-2	Interessi passivi su mutui per manutenzione straordinaria delle strade comunali	€ 21.715,40	La descrizione riguarda mutui stradali, ma la spesa è inserita nella categoria del potenziamento dei controlli. Mancano contratto, piano, opere, CUP e motivazione giuridico-contabile della classificazione.

6.5. Anno 2025

Entrate dichiarate: voce A € 667.332,04; quota velocità spettante al Comune, voce B € 495.054,68; quota destinata ad altri enti, voce C € 303.153,90; totale velocità € 798.208,58; totale complessivo € 1.465.540,62. Utilizzi dichiarati: art. 208 € 573.272,16; art. 142 € 495.054,68.

Categoria	Intervento dichiarato	Importo	Documentazione e verifiche necessarie
208-4-a	Sostituzione della segnaletica stradale verticale	€ 57.530,37	Mancano elenco strade, quantità, tipologie, prezzi, affidamento, CIG, fatture, verbali di posa e regolare esecuzione.
208-4-a	Manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale delle strade comunali	€ 59.436,80	Non risultano tratti, superfici, lavorazioni, prezzi unitari, contratto, fatture, controlli e certificato di esecuzione.
208-4-b	Acquisto e manutenzione straordinaria di veicoli per l'accertamento	€ 31.663,81	La voce cumula acquisto e manutenzione. Mancano ripartizione, targhe o inventario, procedura, CIG, fatture, destinazione e verifica dell'uso per i controlli stradali.
208-4-b	Spese di recupero di mezzi connesse a violazioni della circolazione	€ 8.693,90	Mancano numero dei recuperi, operatori, tariffe, fatture, ragione dell'onere per l'ente e recuperi nei confronti dei soggetti obbligati.
208-4-b	Servizi di accertamento delle violazioni	€ 14.999,99	Non sono indicati affidatario, oggetto, CIG, durata, volumi, costi unitari, fatture e modalità di remunerazione.
208-4-b	Potenziamento dei controlli mediante implementazione di impianti di illuminazione pubblica	€ 14.981,11	Non è dimostrato il collegamento funzionale con specifiche postazioni o servizi di controllo. Mancano progetto, siti, CUP, CIG, fatture, collaudo e confronto con la spesa 2024.
208-4-b	Potenziamento dei controlli mediante implementazione di servizi sui parcheggi	€ 40.147,19	L'importo coincide esattamente con quello 2024. Mancano contratto pluriennale o atto di rinnovo, CIG, gestore, prestazioni, parcheggi e risultati; va esclusa una duplicazione o mera riproposizione contabile.
208-4-c	Quota capitale di mutui per manutenzione straordinaria delle strade comunali	€ 345.818,99	Mancano contratti, piani di ammortamento, opere, CUP, anni di realizzazione, fonti concorrenti e raccordo tra rata e interventi finanziabili.
142-12-ter-1	Manutenzione straordinaria delle strade comunali	€ 286.143,91	Non risultano strade, progetto, CUP, CIG, quadro economico, SAL, fatture, collaudo e indicatori di miglioramento della sicurezza.
142-12-ter-1	Potenziamento dei controlli mediante implementazione di servizi sui parcheggi	€ 70.847,80	La voce è collocata tra manutenzione e messa in sicurezza, ma descrive servizi. Mancano progetto, contratto, CIG, localizzazione e motivazione del nesso con la sicurezza infrastrutturale.
142-12-ter-2	Manutenzione ordinaria delle attrezzature di accertamento	€ 20.032,19	Mancano modello, matricola, ubicazione, decreto di omologazione, taratura, verifiche di funzionalità, fornitore, CIG, fatture e periodi di uso.
142-12-ter-2	Noleggio di attrezzature di accertamento	€ 16.306,68	Mancano contratto, affidatario, CIG, modello, matricole, omologazione, tarature, canoni, durata e riscontro dell'effettiva utilizzabilità degli apparati.
142-12-ter-2	Spese previdenziali del personale della Polizia locale	€ 84.806,76	Mancano dipendenti, servizi e ore, progetto, criteri, prospetti paga, oneri riflessi, mandati e distinzione dalla spesa ordinaria; l'incremento rispetto al 2024 richiede spiegazione.
142-12-ter-2	Interessi passivi su mutui per manutenzione straordinaria delle strade comunali	€ 16.917,34	La spesa, relativa a opere stradali, è classificata tra le attività di controllo. Mancano contratto, piano, opere, CUP e motivazione giuridico-contabile.

7. Categorie di spesa che richiedono verifica prioritaria

- Servizi sui parcheggi. Nel biennio 2024-2025 sono imputati complessivamente € 360.994,99: € 80.294,38 nelle voci dell'art. 208 e € 280.700,61 nelle voci dell'art. 142 relative alla manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture. La gestione o implementazione di servizi di parcheggio non coincide automaticamente con manutenzione stradale o potenziamento dei controlli. Occorrono contratto, capitolato, CIG, affidatario, parcheggi interessati, prestazioni, indicatori e motivazione del nesso con la finalità vincolata.
- Illuminazione pubblica. Nel 2024 e 2025 sono dichiarati € 79.750,05 come potenziamento dei controlli mediante impianti di illuminazione. L'illuminazione può concorrere alla sicurezza, ma la classificazione nella lettera b) dell'art. 208 richiede un collegamento specifico con l'attività di controllo e accertamento, da dimostrare con progetto, ubicazioni e sistemi serviti.
- Mutui. Le quote capitale dichiarate ammontano a € 659.061,66; gli interessi passivi a € 38.632,74. Occorre acquisire i contratti, i piani di ammortamento e le opere finanziate. In particolare, gli interessi sono collocati nel 2024 e 2025 tra le spese di potenziamento dei controlli, benché la descrizione li riferisca a manutenzioni stradali: la coerenza della classificazione deve essere motivata e verificata.
- Personale e previdenza. Le voci previdenziali o connesse al personale ammontano nel quinquennio ad almeno € 225.925,69. La normativa consente determinate spese per il personale, ma occorrono beneficiari, progetto, servizi, ore, criteri, delibere, prospetti paga e distinzione rispetto agli oneri ordinari dell'ente.
- Dispositivi e servizi di accertamento. Nel 2024-2025 sono dichiarati almeno € 131.498,87 per manutenzione e noleggio di attrezzature e € 160.106,87 per servizi espressamente denominati di accertamento. Sono necessarie verifiche rafforzate su contratti, modelli, matricole, omologazione, taratura, funzionalità, periodi di uso, canoni e modalità di compenso, anche al fine di accertare l'eventuale pagamento di apparati o servizi non legittimamente utilizzabili;
- Spese cumulative per incidenti, notificazioni e custodia. Nel triennio 2021-2023 tali voci ammontano a € 333.789,99. La formula accorpa attività diverse e non consente di verificare volumi, costi unitari, recuperi, fornitori e collegamento con il vincolo dell'art. 208.

8. Sicurezza stradale e verificabilità dei risultati

Le relazioni indicano rilevanti importi sotto le denominazioni di segnaletica e manutenzione stradale, ma non identificano i tratti interessati, le criticità incidentologiche affrontate, i progetti, le priorità, gli utenti vulnerabili tutelati o gli effetti ottenuti. Non risultano, nelle cinque relazioni, voci specifiche riferite alla redazione o all'aggiornamento del Piano generale del traffico urbano, a piani della sicurezza stradale, a interventi presso scuole, a programmi di educazione stradale o a valutazioni prima e dopo gli interventi. Ciò non prova che tali attività non siano state svolte, ma impedisce di collegare il gettito sanzionatorio a risultati misurabili di prevenzione.

L'art. 208, comma 4, lettera c), comprende, tra le possibili finalità, manutenzione delle strade, barriere, manto stradale, redazione dei piani del traffico, tutela degli utenti deboli, educazione stradale e mobilità ciclistica. L'art. 142, comma 12-ter, vincola i proventi della velocità alla manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture e al potenziamento delle attività di controllo. La verifica non può fermarsi alla denominazione del capitolo: deve accertare il collegamento concreto tra entrata vincolata, impegno, pagamento, opera o servizio e finalità di sicurezza.

Dovranno essere acquisiti il PGTU vigente e i suoi aggiornamenti, gli eventuali piani della sicurezza, i dati di incidentalità per strada e gravità, le relazioni istruttorie sulle postazioni, i programmi delle opere, i verbali di ultimazione e gli indicatori di riduzione degli incidenti. In mancanza, non è possibile confermare che la destinazione sostanziale dei proventi abbia perseguito la sicurezza stradale anziché il mero finanziamento di spese generali o di gestione.

9. Profili di possibile danno e irregolarità da accertare

Alla luce dei soli documenti disponibili non è possibile affermare l'esistenza di un danno erariale, di un reato o di una violazione in materia di contratti pubblici. Si sottopongono tuttavia alle Autorità i seguenti profili di rischio, da verificare mediante acquisizione degli atti originali:

- eventuale utilizzo difforme o mancata tracciabilità delle somme vincolate, in particolare dei € 1.996.144,32 dichiarati come quota comunale dei proventi da velocità nel 2021-2023 a fronte di utilizzo art. 142 pari a zero;
- eventuale imputazione di costi superiori alle entrate dell'esercizio senza adeguata evidenza di avanzo vincolato, residui o cofinanziamenti;

- eventuale classificazione non coerente di servizi sui parcheggi, illuminazione pubblica e interessi passivi tra le finalità degli artt. 208 e 142;
- eventuali pagamenti per noleggio, manutenzione o servizi relativi a dispositivi privi di omologazione dimostrata, non conformi, non tarati, non funzionanti o non utilizzabili;
- eventuali costi successivi derivanti da annullamenti, rimborsi, contenzioso e attività amministrative connesse a verbali accertati mediante dispositivi non assistiti dai necessari presupposti tecnici;
- eventuale duplicazione, riproposizione o non corretta imputazione di canoni e spese pluriennali;
- eventuali carenze di procedure di affidamento, tracciabilità finanziaria, pubblicazione, CIG, CUP, esecuzione e controllo delle prestazioni;
- eventuale mancata applicazione delle conseguenze previste dall'art. 142, comma 12-quater, ove fosse accertato un utilizzo difforme dei proventi o una relazione non corrispondente agli interventi effettivamente realizzati.

10. Richieste alla Guardia di finanza

- acquisire presso il Comune di San Donà di Piave i rendiconti, i mastri, i capitoli, gli accertamenti, gli impegni, i mandati, le reversali, i residui, il fondo pluriennale vincolato e la composizione dell'avanzo vincolato riferiti agli artt. 208 e 142 per gli esercizi 2021-2025;
- ricostruire i flussi delle entrate sanzionatorie, distinguendo somme accertate, riscosse, non riscosse, annullate, rimborsate e riversate agli enti proprietari delle strade;
- verificare l'effettiva destinazione dei € 1.996.144,32 dichiarati nella voce B per il triennio 2021-2023 e la ragione del valore zero indicato nei Quadri 3 e 5;
- acquisire contratti, determine, capitolati, CIG, CUP, fatture, liquidazioni, collaudi, certificati di regolare esecuzione, piani di ammortamento e inventari riferiti a tutte le spese elencate nelle tabelle del presente esposto;
- acquisire i contratti e i fascicoli tecnici di ogni dispositivo di rilevamento della velocità, con modello, matricola, decreti ministeriali, manuali, tarature, verifiche di funzionalità, registri di impiego e pagamenti;

- accertare se i compensi per noleggio o servizi siano stati determinati in funzione del numero o dell'importo delle sanzioni e se siano state rispettate le regole di affidamento e tracciabilità;
- verificare eventuali duplicazioni di spesa, sovrapposizioni di finanziamento, pagamenti privi di prestazione, fatture non riconducibili alle finalità vincolate o costi rimasti a carico dell'ente nonostante l'obbligo di recupero;
- inoltrare gli atti all'Autorità giudiziaria ordinaria e contabile qualora emergano elementi di rilievo, senza limitazione alle qualificazioni prospettate dall'esponente.

11. Richieste alla Procura regionale della Corte dei conti

- verificare l'eventuale danno derivante da impiego non conforme o non dimostrato delle risorse vincolate;
- accertare l'eventuale danno connesso a canoni, manutenzioni, servizi, personale o interessi non riconducibili alle finalità previste dalla legge;
- verificare l'eventuale pregiudizio derivante dall'utilizzo di apparecchi non assistiti da omologazione dimostrata, compresi costi di acquisizione, noleggio, manutenzione, gestione, annullamento, rimborso e contenzioso;
- accertare l'eventuale mancato riversamento o non corretto riparto delle quote spettanti agli enti proprietari delle strade;
- valutare le responsabilità amministrativo-contabili esclusivamente all'esito dell'acquisizione degli atti e della verifica dell'elemento soggettivo richiesto dall'ordinamento.

12. Richieste ad ANAC

- verificare, nei limiti delle competenze dell'Autorità, le procedure di affidamento relative a servizi di accertamento, noleggio e manutenzione dei dispositivi, servizi sui parcheggi, illuminazione, segnaletica, lavori stradali e manutenzione dei veicoli;
- accertare la corretta acquisizione e pubblicazione di CIG e CUP, la tracciabilità dei flussi, la pubblicazione degli atti e dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- verificare proroghe, rinnovi, affidamenti ripetuti, frazionamenti, coincidenze di importi e corrispondenza tra prestazioni contrattuali e spese dichiarate;
- valutare la trasmissione della segnalazione al RPCT del Comune e l'adozione delle misure di vigilanza o raccomandazione ritenute competenti;
- inoltrare alle Autorità competenti gli eventuali fatti estranei alla competenza diretta di ANAC ma rilevanti sotto il profilo contabile o penale.

13. Elenco analitico degli atti da acquisire

- le deliberazioni annuali della Giunta comunale sulla destinazione dei proventi ai sensi dell'art. 208, comma 5, e gli eventuali atti integrativi o di variazione;
- i rendiconti approvati, i prospetti SIOPE, i mastri e i capitoli di entrata e uscita, con vincoli e codici di bilancio;
- la composizione annuale dell'avanzo vincolato, del fondo pluriennale vincolato e dei residui attivi e passivi;
- gli elenchi degli accertamenti, impegni, mandati e reversali, con beneficiario, causale, data, importo e documento giustificativo;
- i prospetti di riparto e le quietanze dei versamenti a Città metropolitana di Venezia, Veneto Strade e Regione Veneto, con individuazione delle strade e delle convenzioni;
- per ogni affidamento: determina, capitolato, offerta, contratto, CIG, CUP, fatture, DURC, liquidazione, tracciabilità, verifica e certificato di regolare esecuzione;
- i contratti relativi ai servizi sui parcheggi e all'illuminazione, con progetti, localizzazione, durata, rinnovi, proroghe e indicatori;
- i contratti di mutuo, piani di ammortamento, opere finanziate, CUP, collaudi e fonti concorrenti;
- i prospetti analitici del personale, con progetti, turni, ore, dipendenti, voci stipendiali, oneri previdenziali e mandati;
- l'inventario dei veicoli, attrezzature e dispositivi acquistati, noleggiati o mantenuti;
- per ogni dispositivo: marca, modello, versione, matricola, postazione, decreto di approvazione, decreto di omologazione ove esistente, estensioni, targhetta, manuale, tarature, verifiche di funzionalità, registri e verbali di messa in servizio;

- il numero annuale dei verbali per singola postazione e dispositivo, le somme accertate e riscosse, i ricorsi, gli annullamenti, i rimborsi e le spese legali;
- il PGTU, i suoi aggiornamenti, i piani della sicurezza stradale, i dati di incidentalità, le relazioni sui punti critici e gli interventi finanziati;
- i registri di protocollo, le PEC, le note interne e i flussi documentali relativi alla compilazione e trasmissione delle cinque relazioni ministeriali.

14. Richieste finali

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto chiede che ciascuna Autorità, per quanto di competenza:

- protocolli il presente atto e ne disponga l'assegnazione all'ufficio competente;
- acquisisca e conservi la documentazione contabile, amministrativa, contrattuale, tecnica e informatica indicata;
- svolga gli accertamenti ritenuti necessari, garantendo il coordinamento tra i destinatari ed evitando duplicazioni istruttorie;
- valuti ogni ipotesi di illecito o responsabilità eventualmente emergente dagli atti, senza limitazione alle valutazioni formulate dall'esponente;
- comunichi alla PEC altvelox@legalmail.it il numero di protocollo e, nei limiti consentiti, l'esito della segnalazione;
- consenta l'audizione personale del sottoscritto, ove utile all'istruttoria.

Qualora dagli accertamenti derivi l'iscrizione di un procedimento penale e ove al sottoscritto, in proprio, o all'Associazione sia riconosciuta la qualità di persona offesa, si chiede di ricevere, ai sensi dell'art. 408, comma 2, c.p.p., avviso dell'eventuale richiesta di archiviazione presso il domicilio digitale PEC indicato nel presente atto..

La presente iniziativa non preclude ulteriori accessi agli atti, segnalazioni, integrazioni documentali, azioni in sede amministrativa, civile, contabile o penale, né le iniziative di tutela degli associati interessati dai verbali.

15. Allegati

1. Relazione ex art. 142, comma 12-quater, relativa al periodo 2021 /2025.
2. decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2026.
3. statuto di Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada.
4. documento di identità del Presidente pro tempore.

Roma, 13 luglio 2026.

Gianantonio Sottile Cervini
in proprio e quale Presidente pro tempore e legale rappresentante
Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

